

Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione



Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione A.C. 1447

Dossier n° 143 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 10 settembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento			
A.C.	1447		
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione		
Iniziativa:	Parlamentare		
Iter al Senato:	No		
Commissione competente :	VII Cultura		
Sede:	referente		
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione		

Contenuto

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, assegnata in sede referente il 22 gennaio 2024 alla Commissione Cultura, dispone, con un unico articolo, nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati il 7 agosto 2024, l'istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

In particolare, ai sensi del **comma 1** dell'**articolo unico** della proposta di legge in esame, la Repubblica riconosce il giorno **3 maggio di ciascun anno** quale **Giornata nazionale** in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».

In base al **comma 2**, la Giornata nazionale **non determina gli effetti civili** di cui alla <u>legge n. 260 del</u> 1949, recante "*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*".

La legge 260 del 1949, all'articolo 2, reca l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subìto gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:

- la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e ha spostato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno) alla prima domenica di giugno;
- il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio);
- la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.

Nell'individuare le **solennità civili**, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

A norma del comma 3 dell'articolo unico in esame, al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione. Si prevede, inoltre, con previsione introdotta in sede referente, che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizzi altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il comma 4, con previsione introdotta in sede referente, stabilisce che nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è reso pubblico l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco è altresì reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede poi che, nella Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (ossia ricompresi tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado), nonché, come da aggiunta effettuata in sede referente, le Università e le scuole di giornalismo, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'art. 21 della Costituzione italiana.

Si ricorda che l'art. 21 della nostra Carta costituzionale prevede che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Il comma 6, introdotto in sede referente, dispone che per la giornata nazionale vengono promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza *online* e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.

Il **comma 7**, introdotto in **sede referente**, prevede che, nell'ambito delle celebrazioni relative alla giornata nazionale, possono essere promosse **iniziative per divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi** nell'esercizio della loro professione tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il **comma 8**, infine, dispone che dall'attuazione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

La tabella che segue elenca le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge.

Data	Ricorrenza	Giorno festivo	Legge
1° gennaio	Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio		L. 260/1949
6 gennaio	Epifania del Signore	•	L. 260/1949 ^[1]
7 gennaio	Giornata nazionale della bandiera		L. 671/1996
20 gennaio	Giornata del rispetto (per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo)		L. 70/2024
26 gennaio	Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini		L. 44/2022
27 gennaio	Giorno della Memoria (in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti)		L. 211/2000
1° febbraio	Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo		L. 9/2017
4-11	Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche,		L.

febbraio	ingegneristiche e matematiche (STEM)		187/2023
10 febbraio	Giorno del ricordo (in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale)		L. 92/2004
11 febbraio	Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede		L. 260/1949 ^[2]
16 febbraio	Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili		Art. 19- bis, D.L. 17/2022 (L. 34/2022)
20 febbraio	Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato		L. 155/2020
21 febbraio	Giornata nazionale del <i>Braille</i>		L. 126/2007
6 marzo	Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità		L. 212/2018
12 marzo	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari Celebrata annualmente in data stabilita con DM salute ^[3]		L. 113/2020
17 marzo 2011	150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia	•	D.L. 64/2010 (L. 100/2010) D.L. 5/2011 (L. 47/2011) ^[4]
17 marzo	Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera		L. 222/2012
18 marzo	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus		L. 35/2021
21 marzo	Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie		L. 20/2017
[variabile]	Lunedì dopo Pasqua	•	L. 260/1949
6 aprile	Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia		D.L. 225/2010
11 aprile	Giornata del mare		D.Lgs. 229/2017, art. 52
15 aprile	Giornata nazionale del <i>made in Italy</i>		L. 206/2023
25 aprile	Anniversario della Liberazione	•	L. 260/1949
1° maggio	Festa del lavoro	•	L. 260/1949
5 maggio	Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia		L. 41/2009
9 maggio	Giorno della memoria (dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)		L. 56/2007
20 maggio	Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare		L. 194/2015

2 giugno	Festa nazionale della Repubblica	•	L.
			260/1949 ^[5]
29 giugno	Santi Pietro e Paolo	• [6]	L. 260/1949
15 agosto	Assunzione della Beata Vergine Maria		L. 260/1949
9 settembre	Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare		L. 186/2002 L. 204/2012
28 settembre	Insurrezione di Napoli		L. 260/1949 ²
2 ottobre	Festa nazionale dei nonni		L. 159/2005
3 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione		L. 45/2016
4 ottobre	Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena		L. 132/1958 L. 24/2005
4 ottobre	Giorno del dono		L. 110/2015
8 ottobre	Giornata nazionale «Per non dimenticare» (sicurezza dei trasporti). In memoria del disastro aereo di Linate		D.L. 121/2021, art. 7-bis (L. 156/2021)
9 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo		L. 101/2011
24 ottobre	Giornata nazionale dello spettacolo		L. 164/2021
1° novembre	Tutti i Santi	•	L. 260/1949
4 novembre	Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate		L. 27/2024 260/1949 ^[7]
2 ^a domenica di novembre	Giornata nazionale dell'agricoltura		L. 24/2024
9 novembre	Giorno della libertà (in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino)		L. 61/2005
12 novembre	Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace		L. 162/2009
3ª domenica di novembre	Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada		L. 227/2017
20 novembre	Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza		L. 451/1997
21 novembre	Giornata nazionale degli alberi		L. 10/2013
8 dicembre	Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria	•	L. 260/1949

	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico		L. 25/2024
25 dicembre	Natale del Signore	•	L. 260/1949
26 dicembre	Giorno successivo al Natale	•	L. 260/1949

- [1] La festività, soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977, è stata successivamente ripristinata ai sensi del D.P.R. 792/1985.
- [2] Solennità civile ex L. 260/1949, non comporta riduzione di orario nei pubblici uffici ai sensi dell'art. 2 della L. 54/1977.
 - [3] Con D.M. 27 gennaio 2022 è stata indetta per il giorno 12 marzo di ogni anno.
- [4] Il D.L. 64/2010 ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Successivamente, il D.L. 5/2011 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2011 il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 260/1949.
- ^[5] L'art. 1 della L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Successivamente, l'art. 1 della L. 336/2000, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.
- [6] Giorno festivo per il solo comune di Roma (festività soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977 e ripristinata per il comune di Roma dall'art. 1 del D.P.R. 792/1985).
- [7] La L. 260/1949 considerava tra i giorni festivi il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale. La L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo, anziché il 4 novembre, la prima domenica di novembre. Da allora, il 4 novembre ha cessato di essere giorno festivo. La L. 27/2024 ha ripristinato la data del 4 novembre per la ricorrenza nazionale ma non anche gli effetti civili.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta in esame, istitutiva della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «**ordinamento civile**», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. I), Cost., richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

La proposta può ascriversi, poi, alla materia di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.

Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Le iniziative celebrative previste dall'articolo 1 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Infine, con riguardo alle previsioni di cui al comma 5, assume rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di **«istruzione»**.

Cost143	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	% CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	% CD_cultura